



**NOTAIO IVO GROSSO**  
12100 CUNEO - Corso Nizza, 13  
0171 Tel. 69.61.41 - Fax 69.87.77  
igrosso@notariato.it

**REPERTORIO 95052**

**RACCOLTA 23385**

**Verbale di assemblea totalitaria di "RIFUGIO PARALOUP IMPRESA SOCIALE SRL", con sede in Cuneo.**

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto gennaio duemiladiciannove.

In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza numero 13.

Alle ore diciotto.

**18 GENNAIO 2019**

Davanti a me, **Ivo GROSSO, notaio in Cuneo**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente:

**=== MEINARDI Federica**, nata a **Cuneo** il **2 novembre 1950**, domiciliata a Cuneo, via Felice Cavallotti 19, medico chirurgo in pensione.

**Io notaio sono certo**

della identità personale della comparente, la quale agendo nella sua qualità di persona designata per presiedere l'assemblea, in assenza dell'amministratore unico, della società di nazionalità italiana:

**== "RIFUGIO PARALOUP IMPRESA SOCIALE SRL",**

- sede: Cuneo, corso Brunet 1;
- durata: fino al 31 dicembre 2050;
- capitale sociale euro: 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero) dichiarato interamente versato;
- società con unico socio;
- codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di **Cuneo: 03444870046**;
- iscritta nell'apposita **sezione speciale in qualità di Impresa Sociale**;
- repertorio economico amministrativo numero: **CN-291303**;
- società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS", con sede in Cuneo, corso Brunet 1, codice fiscale: 96071910044;

**dichiara**

che è qui convenuto l'unico socio della predetta società per costituirsi in assemblea totalitaria convocata, sia pure senza le formalità di legge e di statuto, per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sull'argomento di cui in appresso, e mi invita, con il consenso dell'assemblea, a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Al che aderendo io notaio dò atto che assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f) del vigente statuto e per designazione dell'unico socio, la comparente, la quale procede alle operazioni preliminari di verifica della regolare costituzione dell'assemblea ed a tale scopo constata e dichiara:

**a) - che è presente per delega** riscontrata valida dal presidente e acquisita agli atti sociali, l'unico socio intestatario dell'unica partecipazione costituente l'intero capitale sociale di euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero), e precisamente il socio:

- "FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS", con sede in Cuneo, corso Carlo Brunet 1, codice fiscale: 96071910044, rappresentata da MEINARDI Federica, sopra generalizzata,

**REGISTRATO A CUNEO**  
**il 24/01/2019**

**n. 1701**  
**serie 1t**

di cui il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione, anche sulla base dell'iscrizione nel registro imprese;

**b)** - che l'amministratore unico REVELLI Marco ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2479 bis comma 5, c.c., richiamato dall'articolo 12, comma 2, lettera c) del vigente statuto sociale, di essere stato informato della assemblea, di non aver nulla da eccepire, di essere a conoscenza del testo delle deliberazioni che saranno adottate, come risulta da documentazione conservata dalla società;

**c)** - che non esiste organo di controllo e non ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'obbligatorietà della nomina dello stesso;

**d)** - che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, sia pure omesse le formalità di convocazione di legge e di statuto, ai sensi dell'articolo 2479 bis, quinto comma c.c.;

**e)** - che l'articolo 12, comma 2, lettera h) del vigente statuto sociale dispone testualmente quanto segue:

### **"12 - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI**

**OMISSIS**

**12.2 – L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:**

**OMISSIS**

**h)** *l'assemblea, a norma dell'art. 2479-bis comma 3 C.C., è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e **delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai nn. 4) e 5) dell'art. 2479 comma 2 con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.***”;

**f)** - che lo statuto prevede che l'assemblea possa essere convocata in luogo diverso dalla sede;

**g)** - che non risultano sussistere situazioni di conflitto di interessi;

**h)** - che non vi sono richieste di differimento dell'assemblea.

L'intervenuta dichiara l'argomento da trattare dalla presente assemblea nel seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- Adeguamento dello statuto ai sensi del D. Lgs. 112 del 3 luglio 2017 in materia di Impresa Sociale.

L'intervenuta dichiara di essere sufficientemente informata sull'argomento posto all'ordine del giorno e non si oppone alla trattazione dell'argomento.

=====

### **UNICO PUNTO**

=====

Il presidente comunica che si rende necessario adeguare il vigente statuto sociale a quanto disposto dal D. Lgs 112 del 3 luglio 2017, in materia di Impresa Sociale.

A tale proposito informa che è già stato messo a disposizione dell'unico socio il testo di statuto nella versione modificata.

In particolare risulta necessario modificare i seguenti articoli: 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 20.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

### **"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO**

L'assemblea totalitaria di **"RIFUGIO PARALOUP IMPRESA SOCIALE SRL"**,

- **udita** la relazione del presidente;
- **ritenuta** l'opportunità di aderire alla formulata proposta;  
**delibera**

**a) - di modificare**, per adeguamento al D.Lgs. 112/2017, nel modo che segue i seguenti articoli del vigente statuto sociale:

**- articolo 1:**

### **"1 - DENOMINAZIONE**

**1.1** - E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 C.C. e del D. Lgs 112/2017 la società a responsabilità limitata Impresa sociale sotto la **denominazione**:

#### **"Rifugio Paraloup Impresa Sociale Srl "**

senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola) né di interpunzione con l'obbligo di indicazione , negli atti e nella corrispondenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2250 del C.C., se la società ha un unico socio.";

**- articolo 2:**

### **"2 - OGGETTO**

**2.1** - La società a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017 esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha per **oggetto**: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale e sociale, produzione e scambio di servizi di ristorazione, di ricettività, di organizzazione e gestione di eventi culturali e formativi (con particolare riguardo ai giovani e alle scuole), di affitto di spazi, locali e attrezzature, servizi tutti riconducibili ai sensi dell'articolo 2, lettere *d, e, f, i, k* ed *r* del decreto legislativo 112/2017, essendo la Borgata Paraloup un sito dichiarato di interesse storico ed etnoantropologico dalla Soprintendenza BSAE della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni ed interessenze - non a scopo di collocamento - in altre società o imprese costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari ed affini, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

La società impresa sociale inoltre promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale ovvero tutte le organizzazioni private ivi compresi gli enti di cui al libro V del C.C., che esercitano in via stabile e principale una attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come definita nell'art.1 e seguenti del D. Lgs. 112/2017.";

**- articolo 10:**

### **"10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

**10.1** – L' esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 112/2017 in caso di esclusione il socio escluso ha facoltà di adire l'assemblea.";

**- articolo 13, comma 5:**

### **"13 - AMMINISTRAZIONE**

#### **OMISSIS**

**13.5** - Agli amministratori spetta il **rimborso delle spese** sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale e riconoscere un'indennità di fine mandato, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. In ogni caso, a norma dell'art. 3 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 112/2017 è vietata la corresponsioni agli amministratori e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.";

**- articolo 14:**

### **"14 - SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**14.1** Si applica l'articolo 2477 del Codice Civile e l'art.10 del D.lgs. 112/2017. La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti professionali e di indipendenza di cui all'art. 2397 comma 2 e 2399 del c.c.. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nell'art. 2435-bis comma 1 del c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

A norma dell'art. 3 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 112/2017 è vietata la corresponsioni ai sindaci di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.";

**- articolo 15:**

### **"15 - BILANCIO ED UTILI**

**15.1** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro **120 (centoventi) giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro **180 (centoottanta) giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C. L'organo amministrativo redige, deposita, previa approvazione dei soci, al registro delle Imprese competente e pubblica nel proprio sito Internet, il bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 del D. lgs. 112/2017.

**15.2** – La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della società impresa sociale stessa.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto; è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 112/2017.

A norma dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs.112/2017 la società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'ISTAT;

b) a distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

c) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali che non siano soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

A norma dell'art.16 D. Lgs. 112/2017 la società impresa sociale può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.";

**- articolo 16:**

### **"16 – LIQUIDAZIONE**

**16.1** - In caso di scioglimento della società, l'assemblea a norma dell'art. 2487 C.C. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società, nonché dei poteri dei medesimi e delle regole in base alle quali deve svolgersi la liquidazione.

In casi di estinzione della società Impresa Sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 12 D.Lgs. 112/2017.";

**- articolo 17, commi 3 e 4:**

### **"17 – COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'**

**OMISSIS**

**17.3** – I lavoratori e i destinatari delle attività, previa trasmissione della convocazione da parte della società, potranno partecipare, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci qualora nell'ordine del giorno siano previsti argomenti di loro specifico interesse che incidano in maniera diretta su azioni di lavoro o sulla qualità di beni e ser-

vizi. I lavoratori e i destinatari delle attività partecipanti all'assemblea possono intervenire nel dibattito assembleare esprimendo pareri ed opinioni ed avanzando proposte.

**17.4** – Nel caso in cui siano superati due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà, i lavoratori o i destinatari delle attività nominano almeno un componente dell'organo di amministrazione se collegiale e dell'organo di controllo.";

**- articolo 20:**

### **"20 - LEGGE APPLICABILE - RINVIO**

**20.1** - Per quanto non espressamente previsto si applicano **le norme della legge italiana.**

Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società impresa sociale abbia un unico socio, se e in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se e in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

La società impresa sociale deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro imprese di cui all'art. 2497 bis comma 2 C.C.. E' escluso, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D. Lgs. 112/2017 che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da società costituite da un unico socio persona fisica, da enti con scopo di lucro e da amministrazioni pubbliche imprese private con finalità di lucro o che le stesse possano detenere in qualsiasi forma, anche analoga il controllo sull'impresa sociale.";

**b) - di dare atto che:**

b.1) - il testo integrale novellato dello statuto sociale è quello che, composto da venti articoli, è allegato a questo verbale sotto "**A**";

b.2) - l'efficacia di tutto quanto sopra deliberato è subordinata all'iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese competente;

**c) - di delegare il presidente** a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti in relazione a questo verbale e per il deposito dello stesso nei registri di legge; all'uopo viene espressamente autorizzato ad introdurre al presente verbale, ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità nonché a comunicare all'amministratore assente le decisioni dell'assemblea."

### **VOTAZIONE / PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO**

Il presidente mette in votazione per alzata di mano l'ordine del giorno deliberativo.

Il socio unico approva.

Il presidente constata e dichiara che

**L'ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO**

**E' APPROVATO**

**essendo stato raggiunto il quorum deliberativo di legge e di statuto.**

=====  
**CLAUSOLE FINALI**  
=====

**I) - CHIUSURA ASSEMBLEA** - Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti venticinque.

**II) - SPESE** - Le spese di questo verbale e conseguenti sono a carico della società.

**III) - ALLEGATO** - Dell'allegato "A" è stata omessa la lettura da parte di me notaio per espressa dispensa avutane.

**Io notaio ho letto**

alla comparente, che lo approva, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su sette pagine di due fogli.

Ora di sottoscrizione: diciotto e minuti ventisette.

In originale sottoscritto da:

Federica Meinardi

Ivo Grosso notaio

**Allegato "A" al numero 95052/23385  
di repertorio notaio Ivo GROSSO di Cuneo**

=====

**STATUTO**

**1 - DENOMINAZIONE**

**1.1** - E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 C.C. e del D. Lgs 112/2017 la società a responsabilità limitata Impresa sociale sotto la **denominazione**:

**"Rifugio Paraloup Impresa Sociale Srl "**

senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola) né di interpunzione con l'obbligo di indicazione , negli atti e nella corrispondenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2250 del C.C., se la società ha un unico socio.

**2 - OGGETTO**

**2.1** - La società a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017 esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha per **oggetto**: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale e sociale, produzione e scambio di servizi di ristorazione, di ricettività, di organizzazione e gestione di eventi culturali e formativi (con particolare riguardo ai giovani e alle scuole), di affitto di spazi, locali e attrezzature, servizi tutti riconducibili ai sensi dell'articolo 2, lettere *d, e f, i, k* ed *r* del decreto legislativo 112/2017, essendo la Borgata Paraloup un sito dichiarato di interesse storico ed etnoantropologico dalla Soprintendenza BSAE della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni ed interessenze - non a scopo di collocamento - in altre società o imprese costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari ed affini, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

La società impresa sociale inoltre promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale ovvero tutte le organizzazioni private ivi compresi gli enti di cui al libro V del C.C., che esercitano in via stabile e principale una attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come definita nell'art.1 e seguenti del D. Lgs. 112/2017.

**3 - SEDE**

**3.1** - La società ha **sede** legale in Cuneo.

Le decisioni relative al trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune ed all'istituzione, modificazione e soppressione, in Italia ed all'Estero, di filiali o succursali, agenzie od unità locali operative, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, sono di competenza dell'organo amministrativo.

Le decisioni relative al trasferimento della sede sociale in altro comune od all'estero ed all'istituzione, modificazione e soppressione, in Italia ed all'Estero, di sedi secondarie, sono di competenza dei soci.

### **3 - PUBBLICITA' TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DOMICILIO DEI SOCI**

**1.** Ai sensi dell'articolo 2470, comma 1 del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, effettuata a seguito del deposito eseguito ai sensi di legge.

**2.** Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

**3.** Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel registro delle imprese. Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

**4.** Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale, o di diritti su di essa, deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto, ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori hanno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente statuto; nel caso in cui riscontrino una violazione di previsioni statutarie, in particolare di quelle alla cui osservanza è subordinata l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali, e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal registro delle imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

### **4 - DURATA**

**4.1 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (due-milacinquanta).**

### **5 - CAPITALE SOCIALE**

**5.1 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero).**

**5.2 - La delibera di aumento del capitale sociale** può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

I soci possono decidere, con il voto favorevole dei soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

**5.3 - In caso di riduzione del capitale per perdite** può essere omes-

so, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea e purchè consti dal verbale stesso il consenso unanime dei soci, il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

**5.4** - L'acquisto di cui all'articolo 2465, secondo comma, codice civile, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

## **6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**6.1** - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 c.c.

## **7 - PARTECIPAZIONI SOCIALI**

**7.1** - I diritti sociali spettano ai soci **in misura proporzionale** alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**7.2** - In caso di **trasferimento delle partecipazioni sociali** o di parte di esse per atto tra vivi a **titolo oneroso o gratuito** è riservato a favore degli altri soci il **diritto di prelazione**.

A tal fine, **salvo diverso unanime accordo scritto di tutti gli altri soci**, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la partecipazione offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce, in tutto o in parte, la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

Per trasferimento delle partecipazioni si intendono tutte le tipologie di trasmissione della partecipazione, e quindi: compravendita del "diritto di piena proprietà", compravendita del "diritto di usufrutto"; compra-

vendita del "diritto di nuda proprietà", permuta, dazione in pagamento, costituzione di una rendita, conferimento della partecipazione in una società, fusione, scissione, cessione di partecipazione da parte della società che controlla altra società.

Nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito od oneroso con corrispettivo infungibile, è consentito al socio che intende esercitare la prelazione, di trasferire al soggetto che dovrebbe ricevere la quota di partecipazione una somma di denaro di valore pari a quello della quota oggetto del negozio.

**7.3** - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

**7.4** - Salvo quanto di cui ai precedenti commi, per l'intestazione delle partecipazioni ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorrerà comunque il **gradimento espresso con decisione dei soci**.

A tal fine dovrà essere data comunicazione alla società e agli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni pattuite per l'alienazione. Entro giorni quindici dal ricevimento della comunicazione di cui sopra gli altri soci dovranno esprimere il gradimento con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare.

Qualora il gradimento sia negato, i soci dovranno indicare, entro il termine sopra indicato, il nome di altro soggetto disponibile ad acquistare, a parità di prezzo e condizioni, la partecipazione oggetto di alienazione entro giorni trenta.

In caso di mancato rispetto dei termini o delle modalità sopra indicate, o qualora non sia possibile reperire un terzo disponibile ad acquistare la partecipazione potrà essere liberamente alienata al soggetto indicato nella comunicazione di alienazione.

**7.5** - L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

**7.6** - Ai fini della validità del trasferimento delle partecipazioni l'atto di cessione potrà in ogni caso rivestire, ai sensi dell'articolo 1352 c.c., la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.

## **8 - AMMISSIONE NUOVI SOCI**

**8.1** – Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

## **9 - RECESSO DEL SOCIO**

**9.1** - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 codice civile e dalla legge.

**9.2** - La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione presso l'Ufficio del Registro del-

le Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

#### **9 bis - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

**9 bis.1** - Nelle ipotesi previste di liquidazione delle partecipazioni le stesse saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi secondo i criteri di determinazione di cui all'art. 2473 cod. civ.

#### **10 – ESCLUSIONE DEL SOCIO**

**10.1** – L' esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 112/2017 in caso di esclusione il socio escluso ha facoltà di adire l'assemblea.

#### **11 – REQUISITI DI ONORABILITA' DELLE CARICHE SOCIALI**

**11.1** – I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

#### **12 - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI**

**12.1** - Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare.

**12.2** – L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

**a)** l'assemblea può essere **convocata anche fuori dalla sede** sociale, purché in territorio italiano;

**b)** l'assemblea è **convocata** dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

**c)** in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (**assemblea totalitaria**).

Ai fini della totalitarierà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479/bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da con-

servarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'organo di controllo che sono rimasti assenti nonchè, se nominato, al revisore contabile;

**d)** i soci possono farsi **rappresentare** in assemblea da altra persona mediante delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica, che dovrà essere conservata dalla società;

**e)** il **presidente dell'assemblea** verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

**f)** l'assemblea è **presieduta** dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

**g)** l'assemblea nomina un **segretario**, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

**h)** l'assemblea, a norma dell'art. 2479-bis comma 3 C.C., è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e **delibera** a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai nn. 4) e 5) dell'art. 2479 comma 2 con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

### 13 - AMMINISTRAZIONE

**13.1** - La società può essere alternativamente amministrata, su decisione dei soci:

- da un **amministratore unico**;
- da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (consiglio di amministrazione);
- da un **organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale**, i cui componenti possono agire con poteri congiunti o disgiunti, a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina e con le modalità stabilite rispettivamente dagli articoli 2257 e 2258 Codice Civile.

Sarà comunque competente il Consiglio di Amministrazione - inteso quale organo collegiale - per la redazione del progetto di bilancio e per le altre ipotesi previste in modo inderogabile dalla legge.

Gli amministratori possono essere **anche non soci e sono rieleggibili**.

L'organo amministrativo resta in carica **per il tempo fissato all'atto della nomina**, anche a **tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni**. Gli amministratori sono **revocabili** in qualunque tempo con decisione dei soci; la revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

La **cessazione** degli amministratori per dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio.

Gli amministratori **non possono** assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

**13.2** - L'organo amministrativo è investito dei più ampi **poteri** di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, il presente statuto o la deliberazione di nomina riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare **procuratori** per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori, anche generali.

**13.3** - Se l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi ha anche la **rappresentanza** della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Se l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, il potere di rappresentanza spetterà al presidente dello stesso.

Se l'amministrazione della società è affidata a più amministratori in modo non collegiale, il potere di rappresentanza spetterà a ciascun amministratore con poteri congiunti o disgiunti, a seconda di quanto stabilito dall'atto di nomina e con le modalità stabilite rispettivamente dagli articoli 2257 e 2258 Codice Civile.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli **amministratori delegati**, ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

**13.4** - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

**a)** il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il **presidente** ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più **amministratori delegati** determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

**b)** il consiglio **si riunisce** nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, **quando** il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

**c)** il consiglio è **convocato** dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale

organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente o del vice presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

**d)** in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo (**consiglio totalitario**);

**e)** il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

**f)** il consiglio di amministrazione si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti;

**g)** nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da più di due membri in caso di parità prevale il voto di chi presiede;

**h)** nell'ipotesi di consiglio di amministrazione composto di due membri le decisioni devono essere assunte all'unanimità; in caso di mancanza di accordo unanime la deliberazione compete all'assemblea.

**13.5** - Agli amministratori spetta il **rimborso delle spese** sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale e riconoscere un'indennità di fine mandato, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. In ogni caso, a norma dell'art. 3 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 112/2017 è vietata la corresponsioni agli amministratori e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

#### **14 - SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**14.1** Si applica l'articolo 2477 del Codice Civile e l'art.10 del D.lgs. 112/2017. La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti professionali e di indipendenza di cui all'art. 2397 comma 2 e 2399 del c.c.. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nell'art. 2435-bis comma 1 del c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

A norma dell'art. 3 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 112/2017 è vietata la corresponsioni ai sindaci di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

#### **15 - BILANCIO ED UTILI**

**15.1** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro **120 (centoventi) giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro **180 (centoottanta) giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C. L'organo amministrativo redige, deposita, previa approvazione dei soci, al registro delle Imprese competente e pubblica nel proprio sito Internet, il bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 del D. lgs. 112/2017.

**15.2** – La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della società impresa sociale stessa.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto; è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 112/2017.

A norma dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs.112/2017 la società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'ISTAT;

b) a distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

c) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali che non siano soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

A norma dell'art.16 D. Lgs. 112/2017 la società impresa sociale può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

## **16 – LIQUIDAZIONE**

**16.1** - In caso di scioglimento della società, l'assemblea a norma dell'art. 2487 C.C. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società, nonché dei poteri dei medesimi e delle regole in base alle quali deve svolgersi la liquidazione.

In casi di estinzione della società Impresa Sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo pa-

trimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 12 D.Lgs. 112/2017.

### **17 – COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'**

**17.1** – I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguenti e del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

**17.2** – I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

**17.3** – I lavoratori e i destinatari delle attività, previa trasmissione della convocazione da parte della società, potranno partecipare, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci qualora nell'ordine del giorno siano previsti argomenti di loro specifico interesse che incidano in maniera diretta su azioni di lavoro o sulla qualità di beni e servizi. I lavoratori e i destinatari delle attività partecipanti all'assemblea possono intervenire nel dibattito assembleare esprimendo pareri ed opinioni ed avanzando proposte.

**17.4** – Nel caso in cui siano superati due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà, i lavoratori o i destinatari delle attività nominano almeno un componente dell'organo di amministrazione se collegiale e dell'organo di controllo.

### **18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**18.1** - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

### **19 - TELECOMUNICAZIONE**

**19.1** - Le adunanze di tutti gli organi societari collegiali possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

**19.2** - In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamen-

te gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

## **20 - LEGGE APPLICABILE - RINVIO**

**20.1** - Per quanto non espressamente previsto si applicano **le norme della legge italiana**.

Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società impresa sociale abbia un unico socio, se e in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se e in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

La società impresa sociale deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro imprese di cui all'art. 2497 bis comma 2 C.C.. E' escluso, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D. Lgs. 112/2017 che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da società costituite da un unico socio persona fisica, da enti con scopo di lucro e da amministrazioni pubbliche imprese private con finalità di lucro o che le stesse possano detenere in qualsiasi forma, anche analoga il controllo sull'impresa sociale.

In originale sottoscritto da:

Federica Meinardi

Ivo Grosso notaio